

STATUTO

**ETHRA - I BENI CULTURALI AL
SERVIZIO DEL TURISMO E
DELL'AMBIENTE - IMPRESA
SOCIALE SOC.COOP. A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA FRANCESCO
BRUNO 4

Numero REA: TA - 162258

Codice fiscale: 02671370738

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ART.1 - E' corrente l'Impresa Sociale in forma di società	
	cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi del D.Lgs.n.112	
	del 3 luglio 2017 e successive modifiche, denominata " ETHRA	
	- I BENI CULTURALI AL SERVIZIO DEL TURISMO E DELL'AMBIENTE	
	IMPRESA SOCIALE SOC.COOP. A R.L." .	
	Alla medesima, sino a che il numero dei soci cooperatori	
	resterà inferiore a venti ovvero l'attivo dello stato	
	patrimoniale non sarà superiore ad un milione di Euro, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	
	ART.2 - La società ha sede nel Comune di Taranto.	
	Essa potrà istituire, con delibera dell'assemblea	
	straordinaria, sedi secondarie in Italia e all'estero.	
	Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società è	
	quello risultante dal libro dei soci; ciascun socio può	
	anche indicare un proprio indirizzo di posta elettronica; il	
	socio è comunque tenuto a comunicare tempestivamente alla	
	Società ogni variazione di tali dati.	
	ART.3 - La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea	
	straordinaria.	
	La durata della società potrà anche essere prorogata a tempo	

	indeterminato, salvo il diritto di recesso di ciascun socio	
	in ogni momento, da esercitarsi con preavviso da comunicare	
	alla società almeno sei mesi prima ed a mezzo di	
	raccomandata A.R. ovvero posta elettronica certificata.	
	TITOLO II	
	OGGETTO SOCIALE	
	ART.4 - La società cooperativa, che non persegue finalità di	
	lucro ed è retta dai principi della mutualità prevalente, si	
	propone di realizzare finalità di interesse generale, senza	
	fini di speculazione privata e per finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di	
	gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio	
	coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri	
	soggetti interessati alla sua attività.	
	La società, in particolare, nel rispetto di quanto previsto	
	nel D.Lgs. 112/2017, esercita, in via stabile e principale,	
	le attività previste dalle lettere f), i) e k) del primo	
	comma dell'art.2 del D.Lgs.112/2017 e, specificatamente:	
	- conservazione e promozione del patrimonio artistico in	
	genere, gestione di attività finalizzate alla promozione dei	
	beni culturali e di ogni altro servizio inerente a tali	
	ambiti;	
	- attività culturali, di recupero e di conservazione dei	
	beni culturali, iniziative di educazione ambientale e	
	formazione professionale in collaborazione con scuole e	

	organizzazioni culturali e sociali, pubbliche e private;	
	- organizzazione di corsi di formazione professionale, di	
	orientamento, stage e tirocini formativi nello specifico	
	settore di cui sopra; ricerca, salvaguardia, valorizzazione	
	e fruizione nel settore archeologico, culturale e	
	ambientale; ricerca e ricognizione di archivio, di	
	superficie, sul campo, di scavi archeologici;	
	- gestione e manutenzione attraverso l'affidamento diretto,	
	in convenzione o con partecipazione a bandi o gare pubbliche	
	e private, di aree archeologiche, musei, masserie,	
	biblioteche, castelli, torri costiere, strutture di età	
	medioevali, gravine, nonché di tutte quelle strutture o	
	parchi che possano essere di interesse storico e culturale,	
	anche dismesse; servizi di schedatura e descrizione,	
	catalogazione, restauro, conservazione, riordino,	
	valutazione di stima, nel settore dei beni culturali,	
	archeologici, naturalistici;	
	- gestione di strutture per ricettività ordinaria, in bed	
	and breakfast, turismo rurale, favorendo la diffusione di	
	piccole strutture ricettive in zone rurali e centri storici	
	per un turismo alternativo oltre che innovativo e creando le	
	condizioni per un prolungamento della stagione turistica;	
	- organizzazione di visite guidate in centri storici e	
	laboratori artigianali; gestione di spazi attrezzati per il	
	turismo itinerante; promozione di attività culturali	

	attraverso la determinazione di strumenti opportuni, quali,	
	ad esempio, la creazione di case editrici;	
	- creazione e gestione di gallerie d'arte e di	
	antiquariato, sale di lettura e di visione cinematografica e	
	teatrale, di musei delle tradizioni popolari e rurali;	
	creazione di itinerari archeologici, culturali,	
	naturalistici attraverso lavori di ricerca e ricognizione	
	sul territorio per l'individuazione di nuove aree di	
	interesse turistico, culturale e didattico;	
	- creazione e gestione di uffici di promozione ed	
	informazione turistica anche attraverso una rete telematica	
	volta alla promozione dei servizi turistici privati e	
	pubblici (strutture ricettive, agenzie di viaggi, tour	
	operator, pubblici esercizi, ecc.);	
	- creazione di siti della cooperativa tendenti a collegare	
	tutti gli operatori turistici e culturali (scuole, istituti,	
	ecc.) con la possibilità di avere un proprio logo	
	all'interno del sito stesso;	
	- realizzazione, pubblicazione e commercializzazione, anche	
	per conto di terzi, di depliant, periodici, libri, notiziari	
	e giornali specializzati e di ogni altro prodotto editoriale	
	sia con l'ausilio di mezzi elettronici che cartacei;	
	eventualmente realizzazione di un canale satellitare	
	specializzato;	
	- gestione di punti vendita per l'utilizzazione commerciale	

	delle riproduzioni dei beni ed immagini del territorio, del	
	patrimonio archeologico, storico, naturalistico, artistico,	
	culturale, artigianale, di prodotti tipici locali,	
	informazioni riguardanti i mezzi di comunicazione per	
	l'accesso alle attività culturali;	
	- gestione ed organizzazione, anche per conto di terzi, di	
	iniziative in genere, di eventi (sagre, fiere, festival,	
	stage, congressi, conferenze, seminari, premi culturali,	
	ecc.);	
	- organizzazione, allestimento e gestione di biglietterie,	
	di guide di accompagnamento turistico all'interno di musei,	
	castelli, chiese ecc.	
	All'interno di parchi archeologici e musei, la società potrà	
	organizzare, allestire e gestire servizi di punti di	
	ristoro, caffetterie, bar, tavole calde, ristoranti, nonché	
	servizi di catering; organizzare, allestire e gestire	
	servizi di custodia e sicurezza, servizi di manutenzione di	
	pulizia, lavori di raccolta, catalogazione, schedatura,	
	collocazione e conservazione del materiale contenuto,	
	facendo anche uso di tecnologie adeguate per facilitare gli	
	utenti all'accesso ed alla conoscenza dei materiali	
	rinvenuti;	
	- organizzare e formare professionalmente al fine di creare	
	figure professionali specialistiche per lo svolgimento	
	dell'attività di guida turistica;	

	- organizzazione di tour turistici e culturali guidati in	
	bicicletta con possibilità di noleggio;	
	- organizzare corsi per utenti che vogliano conoscere tutto	
	ciò che concerne i settori archeologici, ambientali e	
	culturali;	
	- organizzare e gestire servizi di trasporto di persone dal	
	luogo di arrivo (stazione, aeroporti, ecc.) ai vari	
	alberghi e siti di interesse storico, archeologico e	
	culturale in genere, nonché servizi di trasporto di persone	
	con itinerari prestabiliti;	
	- organizzare e gestire imballaggi, trasporto e sicurezza	
	dei materiali storici e dei reperti archeologici in genere;	
	- organizzare e gestire, per proprio conto o per conto	
	terzi, eventi culturali di qualsiasi genere, quali mostre,	
	festival, congressi, fiere, seminari, stage, ecc., offrendo	
	i propri servizi quali traduzioni, assistenza turistica,	
	interpretariato, hostess;	
	- organizzare, per proprio conto o per conto terzi, gare,	
	spettacoli, manifestazioni, eventi enogastronomici;	
	- gestire direttamente il trasporto di qualsiasi genere	
	(taxi, battelli, pulmini etc., sempre relativamente alle	
	attività previste nel presente oggetto);	
	- gestire ed offrire servizi informativi nonché formativi ed	
	educativi per il sostegno delle famiglie e dei minori,	
	mediante la gestione, l'organizzazione di strutture	

	integrate, di organizzazione di centri socio culturali, di	
	laboratori educativi etc.; interventi in ambito formativo	
	mediante la promozione, l'organizzazione e la gestione,	
	anche per conto di terzi (enti pubblici, privati), di corsi	
	di formazione professionale stage e corsi di	
	specializzazione, aventi ad oggetto tutta l'attività	
	connessa al recupero e alla valorizzazione dei beni	
	culturali in genere, destinati a vari enti nonché a soggetti	
	esterni, ad inoccupati, a lavoratori, compresi gli stessi	
	formatori di ogni ordine e grado;	
	- gestire spazi aperti e chiusi per bambini ed adolescenti,	
	laboratori sociali, ludoteche, attività socio-educative ed	
	assistenziali sul territorio, attività didattiche,	
	pedagogiche e quant'altro.	
	In relazione ai servizi sopra previsti, la società potrà,	
	inoltre, fornire servizi di data entry, gestione di archivi	
	elettronici, inserimento e trattamento dati su supporti	
	magnetici e cartacei nonché la possibilità di trasferire	
	dati elettronici su supporti cartacei in formato elettronico	
	e viceversa.	
	La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale	
	ed industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, e comunque, sia direttamente che	

	indirettamente attinenti ai medesimi, nonché a titolo	
	esemplificativo potrà:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma, escluso lo scopo di collocamento, in Società ed altri	
	enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute	
	e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente ed in	
	accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento	
	delle proprie finalità statutarie;	
	b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui	
	la Società Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi,	
	purchè nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti; i soci potranno finanziare la società	
	cooperativa con finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi;	
	c) partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e	
	private ed intrattenere con lo Stato gli altri Enti pubblici	
	qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo	
	della Società.	
	Per lo svolgimento della propria attività, la società potrà	
	avvalersi della collaborazione di professionisti estranei	
	alla società, con compiti e mansioni volta per volta	
	determinati in base alle esigenze societarie.	
	Ai sensi del Decreto Legislativo n.112/2017, la società:	
	- opererà, per una quota pari almeno al 70% (settanta per	

	cento) dei ricavi nelle suindicate attività di interesse	
	generale;	
	- non potrà limitare, neanche indirettamente, l'erogazione	
	dei servizi sopra previsti in favore dei soli soci o	
	associati.	
	TITOLO III	
	SOCI - LAVORATORI NELL'IMPRESA SOCIALE	
	ART.5 - La compagine sociale è composta da un minimo di nove	
	soci, persone fisiche o giuridiche.	
	Qualora il numero dei soci scenda sotto il predetto minimo,	
	la cooperativa può continuare ad esistere se composta	
	esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a	
	tre: in tal caso, per la società è obbligatorio adottare le	
	norme della società a responsabilità limitata.	
	Se il numero minimo dei soci diviene inferiore a quello	
	sopra indicato, entro un anno dev'essere integrato,	
	altrimenti la società si scioglie e dev'essere posta in	
	liquidazione.	
	Possono essere soci tutti coloro che, in relazione alle	
	finalità perseguite dalla società cooperativa, svolgono	
	attività, posseggono requisiti ed offrano risorse che	
	possano, a giudizio insindacabile dell'Organo Amministrativo	
	ma in coerenza con principi di non discriminazione (articolo	
	8 del D.Lgs.112/2017), rivelarsi utili alla stessa; non	
	possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio,	

	imprese concorrenti con quella della cooperativa.	
	Nella società è ammessa la prestazione di attività di	
	volontariato, ma deve trattarsi di attività supplementare e,	
	pertanto, non sostitutiva rispetto a quella espletata dai	
	soggetti effettivamente impiegati; i volontari possono	
	essere utilizzati in misura complementare e non sostitutiva	
	rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali	
	previsti dalla normativa in vigore, il tutto nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017	
	n.112 e successive modifiche.	
	L'Impresa Sociale deve assicurare i volontari che prestano	
	la loro attività all'interno dell'impresa medesima contro	
	gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività nonché per la responsabilità civile verso i	
	terzi.	
	Ai lavoratori subordinati o autonomi non possono essere	
	corrisposti retribuzioni o compensi superiori del 40%	
	(quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le	
	medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui	
	all'articolo 51 del D.Lgs.81/2015, salvo comprovate esigenze	
	attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze	
	ai fini dello svolgimento delle attività di interesse	
	generale di cui sopra.	
	Si applicano, in ogni caso, a tal proposito, tutte le	
	disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.	

	ART.6 - Chi intende essere ammesso come Socio dovrà	
	presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo,	
	contenente i seguenti dati:	
	a) cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza e codice fiscale e, in caso di persona	
	giuridica, denominazione o ragione sociale, sede legale,	
	attività, copia dello statuto;	
	b) la precisazione delle attitudini e capacità professionali;	
	c) l'ammontare del capitale sociale che si propone di	
	sottoscrivere, per importo non inferiore nè superiore ai	
	limiti di legge e del presente statuto;	
	d) la dichiarazione di accettare lo statuto sociale, gli	
	eventuali regolamenti interni e le delibere legalmente	
	adottate dagli Organi Sociali.	
	L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti, nel rispetto dei criteri di non discriminazione,	
	come imposto dall'art.8 del D.Lgs. 112/2017, e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla domanda, comunica la delibera di ammissione	
	all'interessato e provvede ad annotarla nel Libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo	
	Amministrativo deve motivarne le ragioni e comunicare la	
	relativa delibera all'interessato entro 60 (sessanta)	
	giorni; quest'ultimo può, entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza di	

	ammissione si pronunci l'assemblea, in base a quanto	
	disposto dall'articolo 2528 Codice Civile.	
	ART.7 - Il nuovo ammesso dovrà versare, oltre all'importo	
	della quota sociale sottoscritta con le modalità di cui	
	all'articolo 16 (sedici), il sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio, su proposta degli amministratori.	
	L'ammissione alla società diventerà operante e sarà annotata	
	nel libro soci solo previo adempimento, da parte	
	dell'interessato, dei versamenti di cui sopra, salvo quanto	
	previsto dall'articolo 16 (sedici).	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti (salva la	
	previsione di rateizzazione), la delibera perderà	
	automaticamente ogni efficacia.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE - CESSIONE QUOTE	
	ART.8 - La qualità di socio si perde per recesso, per	
	esclusione o per causa di morte.	
	ART.9 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso	
	è consentito al socio (solo totalmente e non parzialmente):	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La volontà di recedere deve essere comunicata dal socio	

	mediante lettera raccomandata ovvero pec indirizzata alla	
	società; l'Organo Amministrativo esaminerà se ricorrono i	
	motivi che, a norma di legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso e provvederà, in conseguenza,	
	nell'interesse della società.	
	ART.10 - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533	
	Codice Civile, l'Organo amministrativo può deliberare	
	l'esclusione del socio, nel rispetto del principio di non	
	discriminazione previsto dall'art.8 del D.Lgs.112/2017:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure abbia perso i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che si renda gravemente inadempiente alle disposizioni	
	contenute nel presente statuto o alle deliberazioni	
	legalmente prese dagli organi sociali competenti ovvero ai	
	regolamenti interni della cooperativa;	
	c) che eserciti per conto proprio o altrui un'attività	
	concorrente con quella della cooperativa o partecipi ad	
	altra impresa concorrente;	
	d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società	
	cooperativa.	
	L'esclusione del socio diviene operante dal momento	
	dell'annotazione nel libro soci e deve essere comunicata	
	all'interessato a mezzo di lettera raccomandata ovvero pec,	

	a cura dell'Organo Amministrativo.	
	Contro la delibera di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.11 - Nel caso di decesso di un socio, la società	
	cooperativa può continuare con gli eredi o legatari del	
	socio defunto, purchè essi abbiano i requisiti per	
	l'ammissione.	
	Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno	
	indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o	
	li rappresenterà di fronte alla società cooperativa.	
	ART.12 - Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto (quando non trova applicazione l'articolo	
	precedente), avranno diritto alla liquidazione della quota	
	di capitale effettivamente versato quale risultante dal	
	bilancio dell'esercizio in cui si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale. Tale liquidazione, da	
	effettuarsi in base alle regole dell'articolo 2535 Codice	
	Civile, potrà avvenire in via graduale e dilazionata, purchè	
	in un arco temporale non superiore a due anni dal giorno	
	dello scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera	
	raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno	

	dalla chiusura del detto esercizio.	
	In mancanza di tale domanda, le somme spettanti ai soci	
	uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno	
	devolute alla riserva ordinaria.	
	ART. 13 - Le quote sociali dei soci cooperatori non possono	
	essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo; le quote	
	eventualmente destinate ai soci finanziatori sono	
	liberamente trasferibili. Si applicano le disposizioni di	
	cui all'articolo 2530 Codice Civile.	
	ART. 14 - Il socio che cessa di far parte della società	
	cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei	
	conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si	
	siano verificati il recesso, la esclusione o la cessione	
	della quota.	
	Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART.15 - Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	società con il suo patrimonio.	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero di quote del valore nominale rispettivo non inferiore	
	nè superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente,	

	nonchè da eventuali strumenti finanziari attributivi della	
	qualità di socio finanziatore e disciplinati dall'articolo	
	2526 C.C.; nessun socio può avere una quota superiore a	
	100.000 (centomila) Euro, salvo nel caso di conferimenti di	
	beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli	
	articoli 2545 quinquies e sexies, nel caso di soci diversi	
	dalle persone fisiche;	
	b) dalla riserva legale, alla quale dev'essere	
	obbligatoriamente destinato almeno il 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da eventuali contributi, erogazioni o liberalità	
	effettuati a favore della società per un miglior	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società può deliberare aumenti onerosi di capitale	
	sociale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme	
	previste dagli articoli 2438 e seguenti Codice Civile, anche	
	con esclusione o limitazione del diritto di opzione	
	autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli	
	amministratori.	
	L'aumento gratuito del capitale sociale può essere	
	deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale può destinare a	
	detto aumento una parte di utili dell'impresa in misura	
	inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli stessi.	
	ART.16 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo	

	plusvalore, su delibera conforme dell'Organo Amministrativo,	
	potranno essere versati a rate e, precisamente:	
	a) almeno il cinquanta per cento all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) la restante parte nei termini da stabilirsi dall'Organo	
	Amministrativo e, in difetto, in successive quattro rate	
	mensili.	
	TITOLO VI	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI	
	ART.17 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio di esercizio (redatto	
	in conformità degli articoli 2423 e seguenti, 2435 bis e	
	2435 ter del Codice Civile) che deve essere presentato	
	all'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	
	ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto	
	il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società, segnalate dagli amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali, destinandoli:	

	a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al	
	30% (trenta per cento);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, con le modalità previste dall'articolo	
	11 della Legge 31.1.1992 n.59, nella misura prevista dalla	
	legge medesima;	
	c) la restante parte a riserva straordinaria o, per una	
	quota comunque inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli	
	utili ed avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali	
	perdite maturate nei precedenti esercizi, ad aumento	
	gratuito del capitale sociale o a dividendi da distribuire	
	ai soci in misura non superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 (due virgola	
	cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato	
	ovvero ad erogazioni gratuite in favore di Enti appartenenti	
	al Terzo Settore, ma differenti dalle Imprese Sociali, che	
	non siano fondatori, associati o soci dell'Impresa Sociale o	
	società controllate, erogazioni finalizzate alla promozione	
	di specifici progetti di utilità sociale. L'Impresa Sociale	
	può destinare una quota non superiore al 3% (tre per cento)	
	degli utili a fondi istituiti dalle Associazioni di Imprese	
	Sociali o alla Fondazione Italia Sociale, il cui scopo	
	coincide con la promozione e la crescita delle Imprese	
	Sociali anche attraverso il finanziamento di specifici	
	programmi di sviluppo. Tali specifici versamenti sono	

	deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'Impresa	
	Sociale erogante.	
	E' in ogni caso vietata ogni altra distribuzione, anche in	
	forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque	
	denominati, nonché fondi e riserve in favore di	
	amministratori, soci, lavoratori dipendenti e collaboratori	
	nonché altri componenti degli organi sociali. Si considerano	
	distribuzione indiretta di utili le operazioni previste	
	dall'articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 112/2017 (Es. Recesso o	
	altre ipotesi di scioglimento individuale di rapporto	
	sociale).	
	Gli amministratori redigono, inoltre, il bilancio sociale di	
	cui all'art.9 del D.Lgs.112/2017 da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci contestualmente	
	all'approvazione del bilancio di esercizio, con obbligo di	
	deposito entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione nel	
	Registro delle Imprese competente e pubblicazione sul sito	
	Internet della società, secondo le Linee Guida adottate con	
	Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,	
	tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura e	
	dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa	
	sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto	
	sociale delle attività svolte.	
	ART.18 - L'Organo Amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	

	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera inoltre la	
	ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla	
	quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo	
	quanto previsto da apposito regolamento.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà	
	essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di	
	gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	a) ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART.19 - L'assemblea dei soci viene convocata dall'organo	
	amministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè nel	
	territorio italiano ovvero nel territorio di altro Stato	
	membro dell'Unione Europea.	
	La data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno relativi	
	devono essere comunicati ai soci al loro domicilio	
	risultante dal libro soci con lettera raccomandata ovvero a	
	mezzo fax o e-mail (ovvero all'indirizzo di posta	
	elettronica indicato da ciascun socio ed annotato nel libro	
	soci) almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza.	
	In mancanza delle predette formalità, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita e le delibere si intendono	
	regolarmente adottate quando sono presenti tutti i soci (in	

	proprio o per delega) e sono presenti o previamente	
	informati tutti gli amministratori ed i componenti	
	dell'Organo di controllo e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento.	
	L'assemblea che delibera l'approvazione del bilancio deve	
	essere convocata almeno una volta l'anno entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro 180 (centottanta) giorni, in caso di società	
	tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della società.	
	L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, ovvero, in difetto, dal Consigliere più	
	anziano o, in assenza, da chi sia designato dai presenti.	
	Il Presidente deve essere assistito da un segretario	
	designato dall'assemblea anche tra i non soci; in caso di	
	assemblea straordinaria il segretario è il Notaio.	
	Art.20 - L'assemblea, in caso di decisioni concernenti	
	modifiche statutarie ovvero compimento di operazioni che	
	comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o	
	una rilevante modifica dei diritti dei soci, delibera con il	
	voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di	
	voto.	
	Per tutte le altre decisioni, l'assemblea è validamente	
	costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi	

	diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei soci	
	presenti o rappresentati.	
	Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con le modalità	
	di votazione volta per volta determinate dal Presidente	
	dell'assemblea.	
	Fatta eccezione per le delibere di cui al primo comma del	
	presente articolo, per tutte le altre delibere i soci	
	potranno esprimere le proprie decisioni anche al di fuori	
	del metodo collegiale, con un consenso espresso per	
	iscritto; in tal caso la trasmissione della consultazione e	
	del consenso potranno avvenire con ogni sistema di	
	comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta	
	elettronica, via fax o via e-mail e l'avviso di convocazione	
	dovrà contenere per esteso la deliberazione proposta; se	
	sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate	
	nell'ordine del giorno, i voti espressi per corrispondenza	
	non si computano ai fini della regolare costituzione	
	dell'assemblea.	
	Art.21 - Le decisioni dell'assemblea, prese in conformità	
	della legge e delle presenti norme di funzionamento,	
	vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	Le eventuali impugnazioni delle decisioni devono essere	
	presentate ai sensi e nei termini di Legge.	
	ART.22 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che	

	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota	
	sottoscritta.	
	Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia	
	l'ammontare della quota sottoscritta. I voti dei soci	
	finanziatori non possono superare un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	ART.23 - Ciascun socio ha facoltà di farsi rappresentare in	
	assemblea da un altro socio, mediante delega scritta;	
	ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci; i	
	documenti relativi alle deleghe vanno conservati nel libro	
	delle delibere assembleari.	
	b) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART.24 - L'amministrazione della società è affidata, secondo	
	quanto previsto per la prima volta nell'atto costitutivo e	
	successivamente dall'assemblea, ad un Consiglio di	
	Amministrazione composto da almeno tre membri, scelti in	
	maggioranza tra i soci cooperatori o tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre	
	esercizi sociali ed i suoi membri sono rieleggibili.	
	Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di:	
	onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono	
	aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere	
	carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena	

	della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e	
	non devono avere una condotta morale manifestamente	
	contraria allo spirito dell'Impresa Sociale.	
	La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è	
	svolta gratuitamente.	
	ART.25 - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi	
	membri un Presidente e, se del caso, un vice Presidente, a	
	meno che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della	
	nomina del Consiglio stesso.	
	Non possono assumere la presidenza della società	
	rappresentanti di società costituite da un unico socio	
	persona fisica, di enti con scopo di lucro e di	
	amministrazioni pubbliche.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più	
	dei suoi membri parte dei propri poteri, compreso l'uso	
	della firma sociale, fissandone le attribuzioni, la	
	retribuzione (nel rispetto dei limiti previsti dalla	
	normativa in materia) e le eventuali cauzioni.	
	Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e	
	di Amministratore Delegato non sono tra loro incompatibili.	
	Non sono delegabili, oltre alle materie previste	
	dall'articolo 2381 Codice Civile, i poteri in materia di	
	ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Se per dimissioni o altre cause viene a mancare la	

	maggioranza degli amministratori, si intende cessato	
	l'intero Consiglio e dev'essere convocata l'assemblea per le	
	nuove nomine.	
	Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede	
	sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi	
	necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno la metà	
	dei suoi membri o dai Sindaci effettivi.	
	La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o, in	
	sua vece, dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere più	
	anziano con lettera raccomandata o via fax o con posta	
	elettronica da spedirsi cinque giorni liberi prima	
	dell'adunanza a ciascuno degli amministratori (ed ai sindaci	
	effettivi) ed, in caso di urgenza, almeno un giorno libero	
	prima dell'adunanza, indicante il luogo, il giorno e l'ora	
	della riunione nonchè l'elenco dettagliato degli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	E' ammessa, inoltre, la possibilità che le adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o	
	videoconferenza, purchè tutti i partecipanti possano essere	
	identificati ed a ciascuno sia consentito seguire la	
	discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti in oggetto; in presenza di questi requisiti,	
	la delibera si considera legalmente adottata nel luogo in	
	cui si trova il Presidente, unitamente al Segretario della	
	riunione, al fine di procedere ad immediata redazione e	

	sottoscrizione del verbale consiliare sul relativo libro.	
	Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le	
	formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione qualora siano presenti tutti gli	
	Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese con la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	ART.26 - All'Organo Amministrativo competono tutti i poteri	
	di ordinaria e straordinaria amministrazione; il Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a firmare i	
	contratti di assunzione dei lavoratori da parte della	
	cooperativa, nonché a provvedere ai pagamenti e ad eseguire	
	incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche	
	Amministrazioni e da privati in genere, rilasciando le	
	relative quietanze; ha, inoltre, facoltà di nominare	
	avvocati e procuratori alle liti attive e passive	
	riguardanti la società dinanzi a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa.	
	La firma sociale e la rappresentanza della società, di	
	fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, il quale potrà inoltre	
	nominare direttori, istitutori e procuratori per determinati	
	atti o categorie di atti (previa conforme delibera del	
	Consiglio di Amministrazione).	

	c) - ORGANO DI CONTROLLO	
	Art.27 - La Cooperativa Impresa sociale - ai sensi	
	dell'articolo 10 del D.LGS. 112/2017 - è controllata da un	
	Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, composto da tre	
	sindaci effettivi e due supplenti, nominati e disciplinati a	
	norma di legge, i quali dovranno rispondere ai requisiti	
	previsti dall'articolo 2397 Codice Civile.	
	L'Organo di Controllo nell'Impresa Sociale ha, oltre ai	
	compiti ed alle funzioni stabiliti dal Codice Civile,	
	l'obbligo di monitorare l'osservanza delle finalità sociali	
	da parte della Società, con riguardo ai dettami del D.LGS.	
	112/2017 e dovrà attestare che il bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'articolo 9	
	comma 2 del detto Decreto.	
	I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono	
	rieleggibili; gli stessi scadono dalla carica in coincidenza	
	della data fissata per l'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	sociale della detta carica.	
	Tuttavia, la cessazione dalla carica può avere effetto solo	
	dal momento in cui l'Organo di Controllo sia stato	
	ricostituito.	
	L'Assemblea che nomina l'Organo di Controllo ne fissa poteri	
	e compensi con l'osservanza delle tariffe professionali e	
	designa il Presidente del Collegio, in caso di Organo	

	collegiale.	
	L'assemblea - ricorrendone i presupposti di legge	
	(superamento delle soglie dimensionali ex art. 2435 bis C.C.	
	e art. 31 del Codice del Terzo Settore) - ha l'obbligo di	
	nominare un revisore contabile unico ovvero una società di	
	revisione che abbiano i requisiti previsti dalla legge;	
	l'attività di revisione legale potrà essere svolta anche	
	dall'Organo di Controllo nominato ai sensi di legge purchè	
	lo stesso sia formato da revisori legali iscritti al	
	relativo registro.	
	d) CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART.28 - Le controversie aventi ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale che eventualmente	
	sorgano tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, ovvero	
	siano promosse da o nei confronti di amministratori,	
	liquidatori o sindaci, in dipendenza dei rapporti sociali,	
	saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre	
	membri, nominati, a pena di nullità, da soggetto estraneo	
	alla società e, ove questi non provveda o vi sia disaccordo	
	sulla sua designazione, dal Presidente del Tribunale ove ha	
	sede la società.	
	Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni	
	dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per	
	le parti, con arbitrato irrituale. La sede dell'Arbitrato	
	sarà quella del luogo di residenza del Presidente del	

	Collegio. La presente clausola potrà essere modificata solo	
	con delibera approvata dai soci con la maggioranza	
	qualificata dei due terzi della compagine sociale; in tal	
	caso i soci assenti o dissenzienti possono, entro i	
	successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	TITOLO VIII	
	REGOLAMENTO INTERNO - SCIoglimento -	
	PERDITA DELLA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE -	
	GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI -	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART.29 - I rapporti tra società e soci devono essere	
	disciplinati da regolamenti interni che determinano i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica; detti regolamenti sono predisposti dall'Organo	
	Amministrativo e approvati dalla assemblea con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	ART.30 - In qualunque caso di scioglimento della società	
	cooperativa, l'assemblea straordinaria nomina uno o più	
	liquidatori, scelti preferibilmente fra i soci e ne	
	stabilisce i poteri.	
	In caso di scioglimento anticipato della Società o di	
	perdita della qualifica di Impresa Sociale, il patrimonio	
	sociale netto, risultante dal bilancio, previo rimborso ai	
	soci del capitale effettivamente versato e rivalutato e dei	
	dividendi eventualmente maturati e non distribuiti nei	

	limiti di cui all'art.3 comma 3 lettera a) del	
	D.Lgs.112/2017, deve essere destinato ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	alla legge n.59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali modifiche	
	ed integrazioni.	
	ART.31 - Ai componenti degli Organi Sociali, fatta eccezione	
	per quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del Codice del	
	Terzo Settore che siano in possesso dei requisiti di cui	
	all'articolo 2397 comma 2 del Codice Civile (iscrizione	
	nell'apposito registro di revisore legale), non può essere	
	attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	ART.32 - Per quanto non previsto nel presente statuto	
	valgono le disposizioni legislative in materia di Impresa	
	Sociale, di Società Cooperativa e di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	Firmato: Angela Cafaro, Riccardo Chiaradia, Nadia Ruggieri,	
	Manuela Andreano, Daniela de Francesco Notaio. Vi è il	
	sigillo.	

32 di 32